



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 1/2019

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da Maddalena Sara n. Torino
21.1.1975 res Cuneo cf: MDDSR75A61L219R

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso della sig Maddalena con il quale è stato proposto ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore

Letta la documentazione allegata e segnatamente la relazione del gestore della crisi dr Fusta, nominato dall'O.C.C. di Cuneo

Preso atto che la ricorrente è consumatore e versa in stato di crisi (riconducibile alle vicende personali della sua vita e specificamente alla convivenza more uxorio, da cui sono nati due figli, caratterizzata dalla mancanza di collaborazione economica del convivente tale da averla costretta a ricorrere a finanziamenti e mutui per far fronte alle spese familiari, alla educazione e crescita dei figli, uno dei quali autistico);

rilevato che sussistono i requisiti di ammissibilità di cui all'art 7 l.3/2012 proposta del piano del consumatore;

preso atto che la ricorrente (che è dipendente a tempo indeterminato presso Poste Italiane spa, con reddito mensile lordo di euro 1.765,42+ euro 523,33 di assegni familiari per 14 mensilità e affronta mensilmente spese per il sostentamento della famiglia di euro 1810,00) propone, a fronte di un passivo di euro 74.313,73 (importo aggiornato dall'OCC nella integrazione alla sua relazione del 12.9.19) , il pagamento dei debiti mediante l'utilizzo della somma di euro 15.000,00 messa a disposizione dal padre della ricorrente e depositata fiduciarmente presso lo studio dell'avv Giulio Magliano in Cuneo, per il pagamento integrale delle spese di procedura (euro 2.946,46 dell'OCC), il pagamento integrale delle spese legali dell'avv Giulio Magliano cui la sig Maddalena ha conferito procura ad litem; il pagamento del 13,819% dei crediti chirografari;

rilevato che non viene messo a disposizione il valore della quota di 1/6 di proprietà di beni immobili in Limone Piemonte: infatti, quanto alla quota di proprietà, essa dovrebbe giuridicamente essere monetizzata attraverso una procedura di divisione, ma soprattutto la monetizzazione appare improbabile posto che il bene immobile – abitazione- presenta caratteristiche strutturali (altezza di poco superiore a mt 2.00) che ne pregiudicano



radicalmente l'appetibilità commerciale;

Verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata che il ricorso al credito è stato proporzionato, dovuto come detto a vicende personali ma dalla ricorrente "non influenzabili" ma patite, fino alla fine della convivenza more uxorio; la sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della debitrice ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato che il creditore Findomestic comparso all'udienza del 29.10.19 nulla ha opposto, che gli altri creditori non hanno svolto alcuna opposizione o contestazione al piano loro comunicato ed in particolare non è stata contestata la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ritenuto pertanto che il piano possa essere omologato non sussistendo ragioni ostantive né formali né di merito

V° artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da MADDALENA SARA disponendo che la debitrice lo adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito internet del Tribunale di Cuneo, previa omissione a cura della ricorrente dei dati sensibili di soggetti diversi dalla ricorrente medesima

Si comunichi.

Cuneo 03/11/2019

Il Giudice
dr. Natalia Fiorello

